



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Nella causa civile n. 20460/2017 RG, promossa da:

██████████ S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ con domicilio eletto in ██████████

contro

██████████ S.R.L. rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ con domicilio eletto in ██████████

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato la ██████████ S.p.A. in amministrazione Straordinaria conveniva in giudizio la società ██████████ S.r.l. per sentire accolte le seguenti conclusioni:

"vaglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, previo accertamento dei presupposti di legge, revocare ai sensi dell'art. 67 L.F. i pagamenti di € 37.742,00 del 15.07.2014; di € 14.000,00 del 15.07.2014; di € 38.871,00 del 20.08.2014; di € 38.871,00 del 22.09.2014; di € 38.871,00 del 21.10.2014 e di € 38.871,00 del 10.10.2014, tutti effettuati da ██████████ S.p.a. in favore di ██████████ S.r.l., dichiarandoli inefficaci nei confronti della massa; e per l'effetto condannare ██████████ S.r.l. a pagare a ██████████ S.p.a. in Amministrazione straordinaria la somma di € 207.226,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi dalla domanda al pagamento effettivo.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre anche in via istruttoria nei termini di legge.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA".

Si costituiva la società ██████████ S.r.l. contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Bologna respingere la domanda proposta da ██████████ S.p.a. in Amministrazione Straordinaria nei confronti di ██████████ S.r.l. perché è infondata in fatto ed in diritto e comunque perché è rimasta indimostrata.

Con vittoria delle spese e dei compensi professionali".

La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale offerta dalle parti.

A fondamento dell'azione revocatoria fallimentare la società ricorrente evidenziava la sussistenza di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, di cui agli artt.49 del D. Lgs 270/1999 e 67, II comma, L.F..

Mentre la convenuta [REDACTED] S.r.l. contestava la sussistenza del requisito soggettivo, con conseguente richiesta di rigetto della pretesa attorea.

In particolare evidenziava che fino a quando non aveva ricevuto comunicazione della sentenza resa in data 31/12/2014, non conosceva lo stato di insolvenza in cui versava [REDACTED], né poteva presumere, anche in ragione degli ingenti pagamenti eseguiti in suo favore, la condizione economiche in cui la stessa [REDACTED] era precipitata.

Precisava inoltre che il significato dei piani di rientro rateale che [REDACTED] aveva sottoscritto in suo favore, era soltanto un modo per riscadenziare il debito, dando fiducia a [REDACTED], che comunque aveva provveduto ad effettuare pagamenti per oltre un milione, mentre diversamente avrebbe agito in sede monitoria, molto tempo prima della sentenza stessa dichiarativa dello stato di insolvenza.

Detto questo, nella fattispecie in esame, sono ravvisabili gli indici sintomatici della conoscenza da parte della società convenuta, al tempo dei revocandi pagamenti, dello stato di insolvenza della propria debitrice.

Quanto al requisito oggettivo, tutti i pagamenti sono intervenuti nel periodo dal 01/07 al 31/12/2014 ovvero nel semestre anteriore rispetto alla dichiarazione di insolvenza intervenuta con pronuncia del Tribunale di Bologna del 31/12/2014; erano pagamenti di debiti, liquidi ed esigibili, riferiti a fatture giunte ampiamente in scadenza; essendo avvenuti in deroga alle pattuizioni contrattuali, non potevano considerarsi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.

Quanto al requisito soggettivo, della *scientia decoctionis*, come noto, della sua esistenza, in termini di effettiva consapevolezza dello stato di insolvenza del debitore *solvens*, può essere fornita prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti

In particolare, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, *"la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (prova inesigibile perché diretta), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro del tutto teorico di "creditore avveduto"), bensì quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito"* (v. ad es. Cass. Civ. 3/05/2012, n. 6686).

Ancor più specificatamente, la Suprema Corte ha affermato che *"l'indagine in ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo non ha natura psicologica, sicché non rileva lo stato d'animo (l'intimo convincimento) dell'accipiens cui quei dati non potevano sfuggire e che ciò nonostante, li ha sottovalutati, non cogliendo la valenza rivelatrice del dissesto del proprio debitore"* (v. ad es. Cass. Civ. 7/04/2015, n. 6905).

A tal proposito si evidenziano i seguenti fatti: nei rapporti tra le parti, erano state emesse fatture nei confronti di [REDACTED], per quasi 1,3 milioni di Euro, non onorate; [REDACTED] era risultata incapace di far fronte alle proprie obbligazioni con i mezzi ordinari; sempre [REDACTED] era riuscita a far accettare, già nel 2012, a [REDACTED] S.r.l. un primo piano di pagamento rateale a cui aveva fatto seguito, nel 2013, stante l'incapacità di [REDACTED] di far fronte alle obbligazioni di pagamento assunte, un ulteriore atto transattivo (doc.n.6) nel quale la stessa attrice aveva dovuto dichiarare per iscritto il proprio cospicuo debito residuo pari quasi ad un milione di Euro.



Ancora [REDACTED] non era riuscita a rispettare nemmeno il secondo piano di rientro pattuito, tanto che nell'Ottobre del 2013 residuava un debito pari a Euro 850.000,00 (costituito in parte da rate impagate del piano di rientro 2012 ed in parte da rate impagate del piano di rientro 2013) che, sommato ad ulteriori fatture venute nel frattempo in scadenza, portava l'esposizione debitoria complessiva ad Euro 1.288.507,94.

Inoltre, tenuto conto delle diffide formulate dalla convenuta, [REDACTED] si era vista costretta a perfezionare un terzo piano di rientro (terzo nell'arco di 12 mesi) che prevedeva il pagamento dell'intero debito, oltre interessi di mora, mediante versamento di circa 350.000,00 Euro nei primi tre mesi e successive n.24 rate di Euro 38.871,00 ciascuna (doc.n.7).

Anche tale ulteriore piano di rientro non era risultato, nei fatti, perseguibile e aveva costretto [REDACTED] ad accettare un quarto piano nel mese di Settembre 2014 (doc.n.8) mediante il quale, riconoscendosi debitrice di euro 1.200.641,92, si era impegnata a restituire l'importo dovuto mediante il pagamento di rate mensili pari a Euro 100.053,50 a partire dal mese di Gennaio 2015.

Quanto appena rappresentato in sintesi e ampiamente documentato dalla difesa della procedura, mette in luce gli indici economico-finanziari inequivoci ed incontrovertibili della condizione di conclamata incapacità di [REDACTED] di attendere, con mezzi ordinari, alle proprie obbligazioni desumibili dai dati ufficiali di bilancio sin dall'esercizio chiuso al 31/12/2012 o tutt'al più, al 31/12/2013.

Il complesso e la sequenza dei fatti come appena riportati, per la gravità, precisione e concordanza delle relative circostanze, sono chiaramente sintomatici dell'elemento psicologico richiesto dalla norma sopra richiamata, ed attestano, in modo inequivoco, la consapevolezza in capo all'*accipiens*, al momento dei pagamenti revocandi nel presente giudizio, della irreversibile insolvenza della società [REDACTED] S.p.A..

Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, previa dichiarazione di inefficacia dei seguenti bonifici:

- Euro 37.742,00 del 15/07/2014;
- Euro 14.000,00 sempre del 15/07/2014;
- Euro 38.871,00 del 20/08/2014;
- Euro 38.871,00 del 22/09/2014;
- Euro 38.871,00 del 21/10/2014;
- Euro 38.871,00 del 03/12/2014;

la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della procedura attorea, della complessiva somma di Euro 207.226,00.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente esperita (ai minimi la fase istruttoria, non essendo stata esperita alcuna istruttoria, e ai minimi quella decisoria non avendo visto il deposito di conclusionali e repliche, ma solo di brevi note conclusive) e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da [REDACTED] S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA nei confronti di [REDACTED] S.R.L. così provvede:

DICHIARA INEFFICACI nei confronti della massa e dunque REVOCA, ai sensi dell'art. 67 L.F., i



pagamenti di Euro 37.742,00 del 15/07/2014; di Euro 14.000,00 del 15/07/2014; di Euro 38.871,00 del 20/08/2014; di Euro 38.871,00 del 22/09/2014; di Euro 38.871,00 del 21/10/2014 e di Euro 38.871,00 del 10/10/2014, tutti effettuati da [redacted] S.p.a. in favore di [redacted] S.r.l.

Per l'effetto CONDANNA la società [redacted] S.r.l. a pagare a [redacted] S.p.a. in Amministrazione straordinaria la somma di Euro 207.226,00, oltre gli interessi dalla domanda al pagamento effettivo.

CONDANNA la società [redacted] S.R.L. al rimborso in favore di [redacted] S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 9.785,00 per compensi ed Euro 786,00 per spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Bologna, li 21/05/2019

Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Appolito

Depositato in Cancelleria

li 21.5.19



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Emilio Mazzoni

EM